

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 66 Data 29.06.2016	Oggetto: Costituzione in giudizio contro ACEA S.p.A. - Bacino Imbrifero Fiume Sangro.
--	--

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17,00 e successive nella sede comunale.

Convocata dal Sindaco come previsto dal vigente Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
Paglia Berardino	X	
Boccia Odorisio	X	
Di Santo Antonio		X

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Paglia Berardino assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invia la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Fallo, in proprio e nell'interesse di altri Comuni compresi nel B.I.M. del fiume Sangro, con lettera prot. n. 2480 del 18 Dicembre 2013 ha invitato ACEA S.p.A., quale titolare della centrale idroelettrica di S. Angelo e della relativa concessione di derivazione idroelettrica dai fiumi Sangro, Aventino e Verde, a versare i sovracanonici B.I.M. come previsti e regolamentati dalla L. 228/2012;
- ACEA S.p.A., con lettera del 6 marzo 2014, rispondeva al Comune di Fallo sostenendo che essa nulla deve per sovracanonici, sia per le annualità antecedenti che per quelle successive al 2013, dovendosi escludere che per l'impianto di S. Angelo ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina impositiva richiamata dallo stesso Comune di Fallo;
- la Regione Abruzzo, in forza dell'art. 51, comma 2, D.P.G.R. n. 3 del 13 Agosto 2007, con nota prot. RA 88314 del 22 Aprile 2016, diffidava ACEA S.p.A. ad adempiere al pagamento dei sovracanonici B.I.M., con decorrenza dal 1° gennaio 2013, in favore dei Comuni appartenenti al B.I.M. del Fiume Sangro versando in loro favore, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, la somma complessiva di Euro 3.737.238,03;
- ACEA S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria di ACEA Produzione S.p.A e ACEA ENERGIA S.p.A., avverso la detta diffida, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. (datato 12 Maggio 2016) al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma chiedendo che, *inaudita altera parte* ovvero previa audizione delle parti, fosse sospesa d'urgenza l'efficacia della diffida ad adempiere della Regione Abruzzo prot. RA 88314 del 22 Aprile 2016;
- il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma, con provvedimento del 17 maggio 2016, depositato in Cancelleria il 18 Maggio 2016, nel procedimento n. 69/2016 R.G., ritenendo sussistere i presupposti per la concessione del provvedimento invocato *inaudita altera parte*, ha sospeso l'efficacia delle diffida ad adempiere della Regione Abruzzo prot. RA 88314 del 22 Aprile 2016 ed ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 9 Giugno 2016 ore 10,30;
- copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del citato decreto è stato notificato al Comune di Opi, in data 24.05.2016, ed agli altri Comuni appartenenti al B.I.M. del Fiume Sangro, oltre che alla Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore;
- visto che nella comparizione del 9 Giugno 2016 il Giudice ha deciso di rinviare il tutto al 7 Luglio 2016 per difetto di notifica.

VISTA tutta la documentazione in atti e ritenuto di dover sostenere e ribadire le motivazioni che hanno indotto l'Ente a richiedere ad ACEA S.p.A. il pagamento dei sovracanonici B.I.M. con decorrenza dal 1° Gennaio 2013;

RITENUTO che le motivazioni addotte da ACEA S.p.A. nel ricorso ex art. 700 c.p.c. non sembrano sufficientemente fondate tanto da giustificare il disposto provvedimento di sospensione dell'efficacia della diffida ad adempiere della Regione Abruzzo prot. RA 88314 del 22 Aprile 2016;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'opportunità di costituirsi in giudizio per sostenere le ragioni dell'Ente;

CONSIDERATA l'opportunità di costituirsi in giudizio con unico atto unitamente ai Comuni facenti parte del BIM Sangro;

CONSIDERATA inoltre l'opportunità di dividere proporzionalmente con i suddetti Comuni le spese legali necessarie per la costituzione in giudizio e la rappresentanza e difesa in esso;

VISTA la Legge n. 1034/1971;

VISTA la Legge n. 205/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

SENTITO al riguardo il Sindaco, il quale propone di affidare la difesa dell'Ente all'Avv. Isidoro Gianluca Malandra del Foro di Chieti il quale gode della fiducia dell'Amministrazione ed è peraltro specializzato nella materia "de qua";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in economia – approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 02.05.2005 - anche le spese relative ad incarichi del tipo di specie (difesa in giudizio) possono effettuarsi in economia senza ricorrere ai sistemi di gara previsti dal D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163;

CONSIDERATO inoltre che l'ammontare pro quota del contratto avrà un importo inferiore ad Euro 20.000,00 e che quindi si può procedere, ai sensi dell'art. 5 del predetto Regolamento, affidando l'incarico di cui sopra per cottimo fiduciario mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta;

VISTO l'accluso e modico preventivo dal quale si evince che per resistere congiuntamente al ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da ACEA S.p.A. il succitato Avv. Isidoro Gianluca Malandra prospetta la spesa totale di Euro 13.535,00 oltre cap 4% come per legge, salva la differenza sulle maggiori somme dovute per rimborso spese legali che saranno eventualmente liquidate in sede di giudizio in favore dei Comuni resistenti;

RITENUTA tale proposta conveniente per l'Ente e meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 48 del vigente T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

VISTO la Statuto Comunale e dato atto che la rappresentanza in giudizio dell'Ente non può che spettare al Sindaco;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante del presente atto;
- di costituirsi in giudizio per resistere al ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 700 c.p.c. proposto da ACEA S.p.A. nel procedimento n. 69/2016 R.G. dinanzi il

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma ai fine di sostenere e difendere le ragioni del Comune di Opi;


- di nominare difensore dell'Ente l' Avv. Isidoro Gianluca Malandra del Foro di Chieti con studio in Chieti alla Via L.A. Antinori, 13, autorizzando il Sindaco, legale rappresentante del Comune, a conferire al predetto professionista le più ampie facoltà difensive;
- di prenotare la spesa, per la somma pro quota necessaria a dare avvio alla difesa nella causa in oggetto, per Euro 500,00 oltre cap 4% con il cap. 10120801, demandando i conseguenti atti al responsabile del servizio finanziario e ponendo a carico del legale nominato l'obbligo di comunicare e convenire con l'Ente gli eventuali aggiornamenti del preventivo di spesa di cui sopra;
- di trasmettere la presente deliberazione all'Avv. Isidoro Gianluca Malandra ad avvenuta esecutività della stessa;
- Di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica
Il responsabile del servizio

Parere di regolarità contabile
Il responsabile del servizio



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 3895

li 08.07.2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 08.07.2016



PER IL SEGRETARIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

